

## **CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

**tra**

l’Ambasciata d’Italia ad Ankara (di seguito anche “Ambasciata”)

e

\_\_\_\_\_ (denominazione sociale), con sede in  
\_\_\_\_\_ (indirizzo), CF \_\_\_\_\_

(identificativo fiscale) in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_ (nome e cognome) (di seguito anche “Sponsor”),

definiti singolarmente come la “Parte” o, congiuntamente, come le “Parti”.

### **PREMESSO CHE**

(a) con Avviso pubblico prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (di seguito “Avviso”), l’Ambasciata ha avviato la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di potenziali sponsor interessati a contribuire alle sue attività di promozione, offrendo la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio o i prodotti, in appositi e predefiniti spazi pubblicitari da definire con modalità da concordare in funzione dell’evento, mediante il versamento di una determinata somma di denaro o la fornitura di un bene o un servizio;

(b) in risposta all’Avviso, lo Sponsor si è dichiarato disponibile a partecipare con un contributo finanziario pari ad Euro \_\_\_\_\_ ovvero attraverso la fornitura di beni/servizi di valore corrispondente ad Euro \_\_\_\_\_;

(c) in risposta all’Avviso, lo Sponsor si è dichiarato disponibile a partecipare con un contributo per la Festa della Repubblica italiana, qualificandosi come categoria \_\_\_\_\_ (scegliere tra SILVER/GOLD/PLATINUM/DIAMOND) di Euro \_\_\_\_\_;

(d) l’Ambasciata ha valutato positivamente la manifestazione di interesse dello Sponsor, coerente con le finalità indicate nell’Avviso;

(e) lo Sponsor ha reso apposita dichiarazione attestante l’inesistenza di condizioni pregiudizievoli o limitative della sua capacità contrattuale ai sensi della vigente normativa,

### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1**

##### **Premesse e allegati**

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

#### **Articolo 2**

##### **Oggetto del contratto**

2.1 Il contratto ha per oggetto la collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione finanziaria o tecnica, tra l’Ambasciata e lo Sponsor ai fini dell’organizzazione degli eventi dell’Ambasciata, inclusa la Festa della Repubblica 2026 presso il Compound dell’Ambasciata d’Italia ad Ankara, Atatürk Bulvarı n. 118, 06680 Kavaklıdere.

2.2 La collaborazione tra l'Ambasciata e lo Sponsor ha natura non esclusiva. L'Ambasciata si riserva la possibilità di concludere altri contratti di sponsorizzazione per le medesime finalità anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implichino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli prodotti e commercializzati dallo Sponsor.

### **Articolo 3**

#### **Durata del contratto**

3.1 Il contratto esplica i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione ed avrà efficacia fino all'estinzione delle obbligazioni ivi contenute, restando esclusa ogni ipotesi di tacito rinnovo.

### **Articolo 4**

#### **Obblighi dello Sponsor**

4.1 Lo Sponsor si impegna a versare all'Ambasciata, a titolo di sponsorizzazione, un contributo finanziario pari ad Euro \_\_\_\_\_ mediante bonifico bancario sul C/C intestato all'Ambasciata d'Italia ad Ankara presso i seguenti istituti bancari a scelta dello Sponsor:

##### **1) İTALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ**

c/c n.00158048000374830

VAKIFBANK

MERKEZ ŞUBESİ

ANKARA

IBAN TR450001500158048000374830

SWIFT/BIC: TVBATR2A

##### **2) AMBASCIATA D'ITALIA ANKARA**

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO PARIBAS

IBAN IT46W0100503379000000024030

ovvero a fornire i seguenti beni \_\_\_\_\_ (*inserire descrizione dei beni/servizi forniti*), per un valore economico di \_\_\_\_\_ (*importo e valuta*). La prestazione dovrà essere completata entro il \_\_\_\_\_ (*inserire termine*).

4.2 Lo Sponsor garantisce di essere in possesso dei requisiti e che non incorra nei motivi di esclusione sanciti dall'art. 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023, e di possedere la capacità tecnica ed economico-finanziaria necessaria per lo svolgimento della prestazione. Lo Sponsor assicura altresì che i beni oggetto della prestazione sono conformi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza, ove applicabile. L'Ambasciata è sollevata, senza eccezioni o riserve, da ogni forma di responsabilità per i danni che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza della prestazione dello Sponsor.

4.3 Qualora non abbia già provveduto in tal senso, lo Sponsor è tenuto ad individuare il logo con il quale intende procedere alla sponsorizzazione, mettendo a disposizione dell'Ambasciata l'esatta e fedele riproduzione dello stesso nonché una illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo entro il \_\_\_\_\_ (*inserire termine*), al seguente indirizzo email: [comm.ambankara@esteri.it](mailto:comm.ambankara@esteri.it).

4.4 Lo Sponsor è altresì tenuto a sottoporre preventivamente all'esame dell'Ambasciata il materiale promozionale che sarà esposto o comunque messo a disposizione in conseguenza della sponsorizzazione, ove previsto. Il materiale promozionale dello Sponsor non dovrà contenere pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale, né messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o

intolleranza e, più in generale, tutte quelle contrarie alla legge e ai principi dell'ordinamento giuridico italiano. I costi di spedizione, trasporto e/o allestimento di tale materiale sono interamente a carico dello Sponsor.

## **Articolo 5**

### **Obblighi dell'Ambasciata**

5.1 L'Ambasciata si impegna ad assicurare allo Sponsor il ritorno di immagine e visibilità corrispondente, secondo quanto previsto dall'Avviso di cui alle premesse.

5.2 Resta inteso che gli obblighi dell'Ambasciata sono sospensivamente condizionati all'effettivo svolgimento della prestazione ai sensi del precedente art. 4.

## **Articolo 6**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

6.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, lo Sponsor si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

## **Articolo 7**

### **Divieto di cessione del contratto**

7.1 Lo Sponsor non potrà, ad alcun titolo, trasferire a terzi, né per l'intero né parzialmente, il presente contratto o cedere a terzi i diritti e gli obblighi dallo stesso derivanti, senza la previa ed espressa autorizzazione per iscritto dell'Ambasciata.

## **Articolo 8**

### **Risoluzione e recesso**

8.1 Il contratto potrà essere risolto dall'Ambasciata, previa intimazione scritta ad adempiere:

- a) in caso di mancato svolgimento da parte dello Sponsor delle prestazioni di cui al precedente art.4;
- b) in caso di gravi e ripetute inadempienze dello Sponsor alle altre previsioni contrattuali.

8.2 Il contratto si intende risolto di diritto in caso di:

- a) accertamento della mancanza o perdita in capo allo Sponsor di uno dei requisiti di cui all'Allegato B dell'Avviso;
- b) accertamento di un conflitto d'interesse tra l'attività istituzionale dell'Ambasciata e l'attività imprenditoriale dello Sponsor;
- c) atti e/o fatti dello Sponsor ritenuti lesivi dell'immagine dell'Ambasciata;
- d) violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 6;
- e) violazione del divieto di cessione del contratto di cui al precedente art. 7.

8.3 L'Ambasciata si riserva il diritto di recedere dal contratto per ragioni di politica estera, con semplice comunicazione, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di forniture eventualmente prestate. I servizi già resi e/o gli accolli di debito sostenuti non potranno invece determinare in capo all'Ambasciata alcuna pretesa restitutoria. È esclusa ogni responsabilità in capo all'Ambasciata qualora cause eccezionali e/o di forza maggiore,

o comunque a quest'ultima non imputabili, non consentano la realizzazione degli eventi oggetto del contratto di sponsorizzazione.

## **Articolo 9**

### **Disposizioni generali**

9.1 Le Parti stabiliscono di comune accordo che ogni modifica ai contenuti del presente contratto dovrà avvenire a mezzo di atto scritto, firmato da entrambe le Parti.

9.2 Qualora una o più clausole del presente contratto dovessero risultare invalide, nulle e/o inefficaci in tutto o in parte, il contratto resterà valido e le clausole inficate dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che rivestano carattere di essenzialità.

## **Articolo 10**

### **Pubblicità**

10.1 Lo Sponsor autorizza l'Ambasciata d'Italia ad Ankara a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente accordo.

## **Articolo 11**

### **Privacy**

11.1 L'Ambasciata garantisce la protezione dei dati personali forniti dallo Sponsor ai sensi della normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di cui all'Allegato A. Con la sottoscrizione dell'informativa, lo Sponsor presta il consenso al trattamento dei dati personali forniti da parte dell'Ambasciata. L'Ambasciata e lo Sponsor sono responsabili delle violazioni loro imputabili degli obblighi imposti dalla normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In particolare, lo Sponsor dovrà, nello svolgimento delle prestazioni concordate nel presente contratto, uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti.

## **Articolo 12**

### **Legge applicabile e foro competente**

12.1 Il presente contratto è regolato e deve essere interpretato secondo la legge italiana, compatibilmente con le norme e con le situazioni locali.

12.2 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla formazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, la competenza giurisdizionale è attribuita al foro di Ankara.

VISTO E SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE

Ankara, \_\_\_\_\_

Per lo Sponsor  
(Ragione sociale)

Per l'Ambasciata d'Italia ad Ankara  
L'Ambasciatore  
Giuseppe Manzo